**L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE**

riunitosi nella seduta dell'Assemblea del 22 febbraio 2020, all'unanimità ha assunto la seguente delibera:

**esaminato**

- il contenuto della mozione n. 12 presentata al XXXIV Congresso Nazionale Forense Sessione Ulteriore del 5 e 6 Aprile 2019 ed approvata a larga maggioranza, avente ad oggetto "*Mozione per la modifica delle disposizioni in materia di informativa antimafia interdittiva*" con la quale si chiede di "*rivedere le attuali disposizioni riguardanti le interdittive antimafia"*;
- che nelle conclusioni della mozione n. 12 si chiede in particolare di prevedere:

1) "*l'obbligatorietà di un contradditorio endoprocedimentale tra Autorità prefettizia e l'impresa interessata conferendo all'impresa medesima la facoltà di partecipare al procedimento amministrativo, con facoltà di prendere visione o estrarre copia dei documenti non riservati o sottoposti a segreto, nonché prevedendo la facoltà per l'impresa di formulare osservazioni scritte"*;

2) "*l'obbligo da parte dell'Autorità prefettizia, allorché all'esito delle preliminari verifiche, decida di non rilasciare l'informazione antimafia liberatoria di intimare all'impresa sottoposta a verifica di procedere, entro un lasso di tempo ristretto, al rinnovo degli organi sociali o alla sostituzione delle persone e/o delle imprese coinvolte, ovvero all'adozione di qualsiasi ulteriore misura ritenuta idonea a prevenire l'infiltrazione. Ove la persona fisica o giuridica non dovesse adeguarsi, oppure anche adeguandosi dovesse ancora permanere la criticità, il Prefetto potrà chiedere al Tribunale per le misure di prevenzione territorialmente competente l'applicazione della informazione antimafia interdittiva"*;

3) che "*il provvedimento di cui si tratta venga applicato all'esito di un procedimento giurisdizionale, da celebrare innanzi al Tribunale per le misure di prevenzione territorialmente competente (Giudice decisamente più attrezzato del G.A. ad effettuare scrutini giurisdizionali di tal specie), al quale demandare un sindacato giurisdizionale pieno e che valuti l'esistenza concreta ed attuale del rischio di infiltrazione mafiosa nell'impresa. con ogni annessa garanzia*

*giurisdizionale e difensiva prevista dalla legislazione vigente a favore dell'impresa".*

4) prevedere altresì, "*contestualmente all'applicazione del provvedimento interdittivo da parte del Tribunale per le misure di prevenzione, il controllo giudiziario dell'impresa mediante la nomina di uno o più Amministratori giudiziari, che dovranno garantire la continuità dell'attività aziendale sino all'eventuale revoca del provvedimento interdittivo".*

**considerato**

che dopo l'assise congressuale si sono registrati interventi della giurisprudenza (sia ordinaria che amministrativa) sulla tematica (vedi in particolare **Cass, sez. VI Penale, sentenza n. 26349 del 14.6.2019** sulla natura giuridica del controllo giudiziario ed i limiti alla impugnazione del provvedimento di diniego; **Tar Calabria, sez. Reggio Calabria**, **sentenza n. 68 del 27.1.2020,** che richiamando precedenti specifici del Consiglio di Stato, fra le quali le decisioni n. 565/2017 e 3138/2018, evidenzia l'esistenza di limiti al potere discrezionale, ma non indeterminato del Prefetto, ma anche la necessità di assicurare una tutela piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere dell'amministrazione);

che in particolare viene in evidenza **l'Ordinanza del Tar Puglia, sez. terza n. 28 del 13.1.2020,** con la quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di chiarire pregiudizialmente, se gli artt. 91, 92 e 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto nei cui riguardi l'Amministrazione si propone di rilasciare una informazione antimafia,, siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell'Unione;

**rilevato**

che si ritiene opportuno, anche alla luce del deliberato congressuale (in particolare del capo sub 1), seguire il giudizio in corso, anche valutando l'ipotesi di intervento e costituzione al fine di poter depositare note anche avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea

che la questione della legittimazione all'intervento delle associazioni di categoria, pur se controversa, ha trovato adeguata sintesi nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015 e di recente il **Tar Piemonte con l'Ordinanza della Prima Sezione n. 77 del 24.1.2019** in una fattispecie similare ha ammesso la

costituzione di associazioni di categoria anche durante la sospensione del processo per questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia

**Delibera e dà mandato**

All'Ufficio di Coordinamento di valutare l'esistenza delle condizioni giuridiche e politiche per la costituzione dell'Organismo Congressuale Forense nel giudizio pendente presso il Tar Puglia, sez. terza, ruolo generale nr. 762/2017 anche al fine di rappresentare avanti la Corte di Giustizia, la posizione dell'Avvocatura Italiana espressa al Congresso Forense con la mozione approvata

**Invita**

l'Ufficio di Coordinamento a dare comunicazione della propria decisione alle Associazioni di categoria più rappresentative ed interessate alla materia al fine di valutare l'opportunità di rappresentare unitariamente le loro posizioni

**Chiede**

Altresì all'Ufficio di Coordinamento di segnalare alle competenti Commissioni Parlamentari ed al Governo il contenuto della mozione n. 12 approvata dal Congresso, chiedendone la rapida attuazione con apposite norme correttive di quelle esistenti.

Roma, 22 febbraio 2020

| Il Segretario f.f. | Il Coordinatore f.f. |
| --- | --- |
| F.to Avv. Tiziana Carabellese | F.to Avv. Vincenzo Ciraolo |